



OGGETTO: ORDINANZA SINDACALE A SEGUITO DI NON CONFORMITÀ DEI PARAMETRI MICROBIOLOGICI, ESITO MONITORAGGIO INTEGRATIVO ACQUE DI BALNEAZIONE DEL 16.8.2021 LAGO DI PIEDILUCO.

IL SINDACO

Premesso che l'ARPA Regione Umbria con nota acquisita a ns. prot. 120539 del 17/8/2021 ha trasmesso una comunicazione preliminare di non conformità dei parametri microbiologici per le acque di balneazione del Lago di Piediluco, zona Centro Urbano (PIE6), prelievo del 16.8.2021, campione n. 6575;

Visto l'art. 2, c. 4 del Decreto del Ministero della Salute del 30.3.2010;

Visto l'art. 50 del D.Lgs. 267/00;

ORDINA

L'istituzione del **divieto temporaneo di balneazione** a tutta l'acqua di pertinenza del punto di monitoraggio sul Lago di Piediluco in corrispondenza del braccio denominato Centro Urbano, come meglio individuato nella planimetria allegata, zona PIE6, e la predisposizione di idonea informazione ai bagnanti mediante affissione della presente ordinanza, ai sensi dell'art. 15, c. 1, lettera e, del DL n. 116/2008.

La durata della presente ordinanza è condizionata all'accertamento da parte degli organi competenti del ripristino della qualità delle acque di balneazione, secondo quanto previsto dal succitato art. 2, c. 4 del DMS del 30.3.2010 (G.U. n. 119 del 24.5.2010, supp. Ordinario n. 97).

La violazione del disposto della presente Ordinanza comporta la violazione dell'art. 650 del Codice Penale.

Gli organi di pubblica sicurezza sono incaricati della vigilanza sul rispetto del presente dispositivo.

Il Responsabile del procedimento è il Dott. Paolo Grigioni, Dirigente Ambiente, Ufficio Programmazione in Materia di Ambiente, Igiene e Sanità Pubblica.

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso con le forme ed entro i termini consentite per legge.

IL SINDACO
Avv. Leonardo Latini
(firmato digitalmente)

